

Proc. n. 961/10 R. G. notizie di reato
Proc. n. 821/20 R. G. G.I.P.



Tribunale di Parma

Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

(artt.408-411 C. p. p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Mattia Fiorentini, letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, nei confronti de indagat. Pietro Ligabue + altri

in atti compiutamente generalizzati, ed in ordine a reato, indicat. in nella richiesta del P. M., che qui si intende richiamata,

ritenuto che, come emerge dalla motivazione del P. M., che qui si intende riportata, potendo
condividersi le argomentazioni in essa rappresentate.

- la notizia di reato appare infondata;
- non sono emersi elementi penalmente rilevanti dai fatti in esame;
- gli elementi risultanti dai fatti in esame non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio;
- manca una condizione di procedibilità [sussiste causa di non punibilità];
- il reato..... è estinto: per intervenuta prescrizione; per intervenuta remissione di querela, debitamente accettata; per morte del reo; per intervenuta abrogazione;

P. Q. M.

Visti gli artt. 116, 408 e ss. c.p.p.;

dispone l'archiviazione del procedimento sopra indicato e ordina la restituzione degli atti al P. M. in sede;

autorizza sin d'ora il rilascio di copia atti alle parti e difensori;

manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Parma, 2/3/20
TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IL
02 MAR. 2020
IL CANCELLIERE

Il G.i.p.
Mattia Fiorentini



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA**

RICHIESTA DI ARCHIAVIAZIONE
- artt. 408/411 c.p.p. - 125 e 126 D. L.vo 271/89 -

**Al Giudice per le Indagini Preliminari
SEDE**

Il Pubblico Ministero, dr.ssa Paola DAL MONTE

Visti gli atti del procedimento a margine indicato nei confronti di:

1. **VIGNALI Pietro + altri**, tutti in atti generalizzati ;

procedimento iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 co. 1 c.p.p. per il reato di cui agli artt. 110,323 c.p.;

RILEVATO CHE,

Nel febbraio 2010 la Guardia di Finanza di Parma relazionava a questo Ufficio presunte irregolarità commesse dagli organi apicali del Comune di Parma limitatamente all'assunzione ex art 110 TUEL di numerosi dirigenti. Nello specifico quello che secondo la Guardia di Finanza di Parma costituiva reato era la circostanza che non tanto che il Comune fosse ricorso alla nomina ex art 110 TUEL ma quanto il fatto che, avendo utilizzato tale sistema di nomina dei dirigenti già a partire dal 2005, nel 2010 avevano più dirigenti a tempo determinato ex art 110 TUEL (26) che dirigenti a tempo indeterminato (24). Tali nomine complessivamente intese violavano a giudizio della GdIF i principi costituzionali della imparzialità e del buon andamento della PA derivando tale convinzione dal fatto che i dirigenti del Comune di Parma erano per la prevalenza di nomina per così dire "fiduciaria" cioè basata sulla "particolare e comprovata qualificazione professionale al ruolo dirigenziale acquisita con attività di lavoro dipendente svolta per un determinato arco temporale" e ciò in violazione della percentuale prevista dalla normativa che imponeva nel 5% il limite delle assunzioni dei dirigenti fuori pianta organica ovvero quelli di nomina "fiduciaria". La GdIF constatava che a partire dal 2005 vi era stato un costante sfioramento del limite indicato. Nel 2005 i dirigenti a tempo determinato costituivano il 25% della pianta organica fino ad arrivare nell'anno 2010 al 52 %, tutti ovviamente complessivamente intesi. Infine la GdIF sottolineava come tali assunzioni avvenute al di fuori dei limiti consentiti avevano provocato un danno all'erario ammontante ad alcuni milioni di euro.

Gli investigatori, ad avviso di chi scrive, sono incorsi in alcuni errori di valutazione che hanno poi determinato il contenuto della CNR da cui è scaturita l'iscrizione. Tutti gli indagati sono stati chiamati a rispondere del reato di cui all'art 323 cp perché nell'arco di 5 anni hanno, a vario titolo, proceduto a nominare un numero maggiore

del consentito di dirigenti a tempo determinato tanto che all'atto delle indagini risultavano in carica il 52% di dirigenti a contratto così cagionando un considerevole danno alle casse del Comune. A parte alcune ritenute irregolarità relative ad alcuni contratti (ne sono stati esaminati solo due sui 18 segnalati) ciò che non è stato correttamente valutato è che perché si possa configurare il reato in oggetto è necessario dimostrare che tutte le singole assunzioni sono avvenute al solo scopo di favorire la persona assunta e che per fare ciò il sindaco che ha dato l'imput per l'assunzione, il dipendente/dirigente comunale che lo ha raccolto, hanno volutamente coscientemente e consapevolmente violato le norme di legge e/o di regolamento e non solo quella che impone il limite del 5% dei dirigenti fuori pianta organica.

Dalla lettura dei documenti contenuti nel fascicolo non vi è prova di questo ma solo del fatto che i sindaci in un lungo arco temporale hanno ritenuto di nominare secondo un criterio che per come è formulato rasenta la discrezionalità i dirigenti nei settori chiave dell'attività pubblica. Infatti dalla lettura dei decreti di nomina risulta come il Sindaco o meglio il dirigente che ha materialmente predisposto la delibera in applicazione della norma che consente le assunzioni fiduciarie sulla base della ritenuta "particolare e comprovata qualificazione professionale al ruolo dirigenziale acquisita con attività di lavoro dipendente svolta per un determinato arco temporale" abbia ampiamente giustificato la scelta. Non va sottaciuto il fatto che per tutte le nomine in oggetto sono state adottate dalla intera giunta comunale anche le previste delibere di indirizzo favorevole alle assunzioni. Da tali dati consegue che il criterio previsto dalla legge per l'assunzione appare del tutto rispettato e non può essere invocata la violazione solo sulla base della considerazione che tali nomine in realtà nascondono assunzioni clientelari, circostanza non provata. Quanto infine al danno erariale non è di competenza di questa Procura verificarne l'esistenza. Va solo sottolineato come la quantificazione fatta dalla GdIF è comprensiva di tutti gli stipendi percepiti da tutti i 18 dirigenti che comunque hanno prestato attività lavorativa e che sono fondi pubblici che il comune avrebbe comunque speso se avesse assunto dirigenti a tempo indeterminato con procedura diversa da quella utilizzata.

CHIEDE

che il Giudice per le Indagini Preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione delle posizioni dei soggetti sopra meglio specificati indagati nel citato procedimento, ordinando la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti.

Parma, 17.02.2020

IL PUBBLICO MINISTERO
Dr.ssa Paola Dal Monte

